

## **Protocollo con *Vademecum* sulla “Sospensione del Procedimento con Messa alla Prova” (legge 28 aprile 2014, nr 67)**

Le Parti firmatarie (il Presidente del Tribunale di Napoli, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il Dirigente dell'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna per la Campania, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, il Presidente della Camera Penale di Napoli), a seguito della legge 28 aprile 2014, nr. 67, pubblicata su *G.U. Serie Generale* 2.05.2014, nr. 100, che ha introdotto “per gli adulti” l'istituto della messa alla prova (d'ora in poi “MAP”), ed all'esito degli incontri tenuti dal gruppo di lavoro nelle more istituito, sottoscrivono il presente Protocollo comprensivo di *Vademecum* al fine di fornire indicazioni pratiche ed operative sul nuovo istituto, senza con ciò minare o condizionare in alcun modo il potere di interpretazione delle norme da parte dei singoli giudici e la valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, che compete, in via esclusiva ed autonoma, ad ognuno di essi. Si rappresenta che il presente Protocollo, firmato dal Dirigente dell'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale, avrà efficacia per tutti gli Uffici Esecuzione Penale Esterna (di seguito, U.E.P.E.) della Regione.

Va dunque ribadito che le indicazioni, di taglio esclusivamente pratico ed operativo che di seguito si riportano, hanno solo il fine di agevolare la diffusione dell'istituto e di fornire ai giudici, avvocati e funzionari dell'U.E.P.E., uniformi modalità applicative, nel rispetto della normativa vigente e dell'autonomia interpretativa dei giudici, senza alcun approfondimento né delle questioni interpretative dubbie, né e più in generale dei presupposti, della natura e delle caratteristiche dell'istituto.

Proprio in considerazione del carattere eminentemente operativo del presente *vademecum* si è preferito schematizzare l'iter procedimentale incidentale che porta alla concessione (o al diniego) della messa alla prova, individuando per ogni singola fase i provvedimenti fruibili dall'interessato e quelli adottabili dal giudice; con riferimento ai provvedimenti del giudice vengono riproposti in allegato i modelli già diffusi ai giudici dalla Presidenza del Tribunale di Napoli, che, se ritenuti utili e condivisibili, potranno essere utilizzati.

Si segnala sin da ora che nel presente Protocollo con *vademecum* è stata prevista una preliminare delibazione di ammissibilità dell'istanza da parte del giudice, al fine di evitare all'U.E.P.E. la stesura di programmi per istanze in seguito giudicate inammissibili e nello stesso tempo garantire tempi ragionevoli di definizione della procedura di ammissione alla messa alla prova, limitando l'elaborazione di programmi di trattamento inutili.

Al fine di assicurare la comunicazione tra il Tribunale di Napoli e l'U.E.P.E. si è previsto che le comunicazioni dal Tribunale di Napoli all'U.E.P.E. vengano effettuate con PEC; viceversa, quelle dall'U.E.P.E. alle cancellerie del Tribunale avverrà o con deposito presso gli uffici giudiziari o con mezzo tecnico idoneo, quali la comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica (non necessariamente certificata) e comunque ai recapiti che verranno comunicati, con riferimento alla singola procedura, dalla cancelleria interessata all'U.E.P.E.

In linea generale, inoltre, si può ritenere di norma esclusa la possibilità di ricorrere all'istituto da parte di soggetti le cui condizioni personali (ad es. lo stato di detenzione carceraria o domiciliare; la condizione di inabilità assoluta e totale al lavoro; ovvero, per i cittadini

stranieri, l'assenza di stabile dimora sul territorio o di documenti di identità) siano incompatibili con i contenuti e i precetti del programma di trattamento.

Si è infine ritenuto di disciplinare oltre alla fase dibattimentale (e dell'udienza preliminare), anche quella delle indagini preliminari, negli aspetti più peculiari, con rinvio alla prima per quanto riguarda la parte comune ad entrambe.

Si concorda di istituire un Osservatorio permanente sulla Messa alla prova, composto dai rappresentanti delegati dai sottoscrittori del presente protocollo, dai delegati degli altri enti pubblici, quali, allo stato, gli enti territoriali, le ASL, l'INAIL e i rappresentanti del terzo settore (associazioni di volontariato, cooperative sociali, enti convenzionati etc etc). Si riserva all'esecuzione del protocollo l'individuazione di una possibile sede dell'Osservatorio permanente.

## **I. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PROGRAMMA DI TRATTAMENTO ALL'U.E.P.E.**

L'interessato – o il difensore munito di procura speciale – presenta il **modello MAP 1 Istanza di programma di trattamento per messa alla prova** (acquisibile e scaricabile dal sito *online* del Ministero della Giustizia) all' U.E.P.E. competente per territorio in relazione al luogo di domicilio dell'imputato.

### **Compilazione ed allegazione.**

Il modello MAP 1 va possibilmente compilato in ogni sua parte e l'interessato dovrà precisare se si trovi in stato di detenzione carceraria o domiciliare; in condizioni di inabilità al lavoro (assoluta e totale ma anche parziale, in quale percentuale e con quali limiti), e, qualora sia un cittadino extracomunitario, dovrà chiarire se sia munito di permesso di soggiorno e se abbia stabile dimora sul territorio. Ove l'interessato abbia già individuato un ente/cooperativa/associazione presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità lo indicherà nella richiesta, producendo già in quella sede, ove ne sia munito, la relativa dichiarazione di disponibilità.

Al modulo di richiesta compilato va allegata copia dell'atto processuale contenente le imputazioni ascritte al richiedente (decreto di citazione diretta a giudizio - richiesta di rinvio a giudizio – decreto di giudizio immediato – richiesta o decreto penale di condanna, etc.), oltre alla copia degli atti rilevanti del procedimento penale nonché, se possibile, la documentazione idonea a consentire le indagini socio familiari, oltre alla documentazione del servizio sanitario specialistico attestante la presa in carico ed il programma terapeutico, qualora si tratti di un soggetto tossicodipendente o alcolodipendente).

### **Presentazione e attestazione di ricevuta**

La richiesta può essere depositata dalla parte personalmente, dal difensore munito di procura speciale direttamente presso l'U.E.P.E. o può essere presentata dal medesimo difensore munito di procura speciale con PEC.

Una volta presentato personalmente il modulo con allegata documentazione, l'U.E.P.E. rilascerà l'**attestazione di ricevuta della richiesta**; qualora la richiesta sia

stata presentata a mezzo PEC, farà fede della presentazione la ricevuta di avvenuta consegna.

## II. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA NELLE VARIE FASI PROCESSUALI

L'interessato personalmente, o il difensore munito di procura speciale, formula al giudice richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, producendo ricevuta dell'istanza rilasciatogli dall'U.E.P.E., ovvero attestazione di avvenuta consegna della PEC, e se possibile anche copia della documentazione allegata all'istanza.

Si ritiene opportuno che in sede di formulazione della domanda venga depositata da parte dell'indagato/imputato un'autocertificazione - da trasmettere poi all'Autorità Giudiziaria - attestante:

- di non avere mai in precedenza fruito della messa alla prova;
- di non avere già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti; ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (indicando in tal caso il numero di R.G. e autorità giudiziaria degli stessi).

Si ritiene altresì opportuno che l'interessato documenti se si trovi in condizioni di inabilità assoluta al lavoro, e, qualora sia un cittadino extracomunitario, se sia munito di permesso di soggiorno e se abbia documenti identificativi.

### a) Fase dibattimentale – udienza preliminare

Ai sensi dell'art. 464-*bis* c.p.p. la richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 c.p.p. o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio.

L'interessato presenterà in udienza **l'istanza di ammissione alla Map con l'attestazione di ricevuta rilasciatagli dall'U.E.P.E., ovvero con la ricevuta di avvenuta consegna PEC**, nonché la documentazione allegata; potrà presentare gli indicati atti anche presso la cancelleria del giudice, preferibilmente almeno cinque giorni prima dell'udienza stessa; ove non vi sia il tempo necessario per presentare la richiesta all'UEPE prima della celebrazione dell'udienza (ad esempio nel caso di giudizi direttissimi), potrà essere richiesto un rinvio al fine di porre in essere le formalità di cui al presente paragrafo.

### b) Fase delle indagini preliminari

Nella fase delle indagini l'interessato depositerà **l'attestazione di ricevuta dell'istanza rilasciatagli dall'UEPE, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna PEC** con la documentazione allegata presso la cancelleria del Gip; una volta ricevuta la richiesta di Map, il Giudice chiederà al P.M. di trasmettere il fascicolo, esprimendo il parere e, quindi, se lo ritiene, di formulare l'imputazione; all'esito il Gip, dopo aver effettuato la valutazione preliminare di ammissibilità dell'istanza, fisserà l'udienza di cui all'art. 464-*ter* c.p.p., dandone avviso alle parti e alla p.o.

### c) Giudizio immediato e procedimento per decreto penale

L'art 464-bis co.1 c.p.p., regola le modalità di presentazione dell'istanza a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato, richiamando l'art. 458 co. 1 c.p.p.; la norma stabilisce che, nel procedimento per decreto penale, la richiesta è formulata nell'atto di opposizione.

L'istanza, quindi, sarà depositata nella cancelleria dell'ufficio GIP nei termini e con le modalità previste dagli artt. 458 co. 1 cpp per il giudizio immediato e dall'art. 461 cpp per il decreto penale di condanna e dovrà contenere le indicazioni e gli atti richiamati per la procedura ordinaria; il giudice, quindi, fisserà una prima udienza per valutare l'ammissibilità della istanza.

### III. UDIENZA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE: L'ORDINANZA DI (IN)AMMISSIBILITÀ<sup>1</sup>

All'udienza fissata (secondo le modalità descritte in relazione alle fasi sopra indicate) il giudice effettuerà una **verifica preliminare**, prendendo eventualmente in visione il fascicolo del p.m., e valutando:

- se non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- i presupposti oggettivi e soggettivi ex art. 168-bis co. 1, 4 e 5 c.p.<sup>2</sup>, i termini processuali di decadenza ex art. 464-bis co. 2 c.p.p. e l'esistenza, quantomeno, della attestazione di ricevuta della richiesta presentata all'U.E.P.E.;
- se possa essere prevedibile - tenuto conto del reato contestato, della personalità dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso) - che questi *"si asterrà dal commettere ulteriori reati"*.

Il giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, emetterà in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

- a) pronuncia sentenza ex art. 129 c.p.p.;
- b) pronuncia ordinanza con cui dichiara l'**inammissibilità** della richiesta;
- c) pronuncia ordinanza in cui dichiara **ammissibile** l'istanza e **contestualmente provvede ai sensi del punto IV**

L'ordinanza di cui ai punti b), c) va emessa in udienza: o nella stessa udienza in cui la richiesta viene formulata, o in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti ed alla persona offesa e rispetto alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 127 c.p.p.

Le ordinanze di cui alle lettere b), c) vanno comunicate, a cura della cancelleria, all'U.E.P.E. (a mezzo posta elettronica certificata), e nel caso di ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta, l'U.E.P.E. non instruirà più la pratica

<sup>1</sup> In calce un modello di "ordinanza d'inammissibilità" – Allegato A - nel quale sono elencate le varie ipotesi che danno luogo a tale declaratoria, da barrare a seconda del caso specifico

<sup>2</sup> In estrema sintesi: deve trattarsi di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (senza tener conto in esso delle circostanze aggravanti) o per i delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 cpp; l'imputato deve aver espresso il suo consenso; l'imputato non deve essere stato già ammesso alla MAP; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.)

#### IV. RINVIO DELL'UDIENZA IN CASO DI AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA<sup>3</sup>

Qualora la richiesta sia ammissibile, il giudice emette ordinanza in cui fissa la successiva udienza a non meno di quattro mesi e non più di otto mesi, sempre compatibilmente con il proprio ruolo ed il carico di udienza, ed in cui invita contestualmente l'interessato a recarsi personalmente e nel più breve tempo possibile (e comunque non oltre 15 giorni) presso l'U.E.P.E., così da sottoporsi ad un primo colloquio e permettere l'elaborazione di intesa del programma di trattamento.

Tale ordinanza, in quanto contenente la fissazione di un'udienza, va notificata ai sensi dell'art. 464 *quater* co. 1 c.p.p. anche alla persona offesa.

**Già in questa fase, se il giudice lo ritiene**, possono essere esercitate le facoltà riconosciutegli dall'art. 464-*bis* co. 5 c.p.p. e 464-*quater* co. 2 c.p.p.: il giudice può quindi disporre di acquisire, a norma dell'art. 464-*bis* co. 5 c.p.p., dalla polizia giudiziaria, dai servizi sociali e dagli altri enti pubblici le informazioni necessarie per determinare poi gli obblighi e le prescrizioni, ma anche e più in generale per decidere sulla concessione del beneficio; può essere già previsto che le informazioni vengano depositate agli atti almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, in modo da essere portate a conoscenza delle parti per quell'udienza; se poi intende verificare la volontarietà della richiesta, può, ai sensi dell'art. 464 *quater* co. 2 c.p.p., disporre per l'udienza fissata la comparizione dell'imputato<sup>4</sup>.

L'ordinanza di ammissibilità va comunicata all'U.E.P.E. a mezzo PEC, con l'indicazione del numero di registro, del giudice e dei recapiti della cancelleria di riferimento, ai quali l'U.E.P.E. provvederà poi a trasmettere gli atti e che verranno indicati ed utilizzati dall'UEPE per le successive comunicazioni con la A.G..

Durante questo periodo il giudice valuterà se sussistono i presupposti per ritenere sospesa la prescrizione ai sensi dell'art. 159 co. 1 nr. 3 c.p.

#### V. L'ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DA PARTE DELL'U.E.P.E.

Una volta ricevuta l'ordinanza di ammissibilità e non appena l'interessato si sarà personalmente presentato, l'U.E.P.E. provvederà **all'elaborazione del programma di trattamento (secondo il modello MAP2)**

In questa fase l'interessato produce eventuale dichiarazione di disponibilità di un ente (anche non convenzionato) presso cui intende svolgere il lavoro di pubblica utilità e l'U.E.P.E. avvierà, utilizzando a tal fine anche la documentazione a suo tempo prodotta, **l'indagine socio familiare**, anche con il supporto dell'esperto psicologo, ove possibile, al fine di pervenire alla definizione degli elementi del programma di

---

<sup>3</sup> In calce un modello di "ordinanza di ammissibilità" – Allegato A *bis* - nel quale sono elencate le varie ipotesi che danno luogo a tale declaratoria.

<sup>4</sup> La citazione dell'imputato per l'udienza in cui si deciderà sulla concessione della messa alla prova potrà rivelarsi altresì utile qualora, alla presenza dell'imputato che dovrà dare il suo consenso, il giudice decida di modificare e/o integrare il programma di trattamento.

trattamento (se lo riterrà l'U.E.P.E. potrà a sua volta fornire al Giudice le informazioni sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e possibilità di svolgere attività riparative, sulla possibilità di svolgere attività di mediazione penale, sui vincoli relativi alle esigenze di tutela della parte offesa).

**Componente essenziale del programma di trattamento è il lavoro di pubblica utilità:** tutte le altre condotte, prescrizioni ed attività si ritiene siano eventuali e vanno contemplate se possibili e se concretamente realizzabili.

L'U.E.P.E. non incontra limitazioni di sorta nell'elaborazione del programma, purchè lo stesso risponda ai criteri ed ai contenuti fissati dagli artt. 168-*bis* c.p. e 464-*bis* c.p.p.: anche le prescrizioni comportamentali e la mediazione penale, se concretamente praticabile, possono essere contemplate. Qualora non si riesca ad elaborare un programma con il consenso dell'interessato, l'U.E.P.E. ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria. Sarà poi il giudice a valutarne specificatamente la necessità e l'idoneità

Il programma di trattamento, una volta elaborato con il consenso dell'imputato che lo sottoscrive, va consegnato in copia all'interessato o al difensore munito di procura speciale, e va trasmesso, a cura dell'U.E.P.E., alla cancelleria del giudice in tempo utile (se possibile almeno dieci giorni prima dell'udienza) e comunque prima dell'udienza fissata, così da permetterne la visione anticipatamente.

## VI. LA SUCCESSIVA UDIENZA.

All'udienza successiva (fissata nell'ordinanza di ammissibilità) il giudice **valuta l'idoneità del programma di trattamento ed esercita il potere-dovere di modificarlo o integrarlo, sempre con il consenso dell'interessato**, che va espresso su ogni voce del programma di trattamento modificata o integrata (in questo senso, si rivela utile aver disposto per questa udienza la comparizione dell'imputato ai sensi dell'art. 464-*quater* co. 2 c.p.p.).

Se non ha già esercitato questa facoltà, il giudice può ancora acquisire, ai fini della concessione della messa alla prova, dalla polizia giudiziaria, dai servizi sociali e dagli altri enti pubblici le informazioni necessarie a norma dell'art. 464-*bis* co 5 c.p.p., che dovranno però essere poste a conoscenza delle parti.

Se, a seguito della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, disposta contestualmente all'ordinanza di ammissibilità, compare la persona offesa, essa va sentita.

Il giudice può decidere, all'esito di rigettare o di accogliere la richiesta di sospensione. Se decide di rigettare, l'ordinanza di rigetto va comunicata all'U.E.P.E.<sup>5</sup> a cura della Cancelleria a mezzo PEC.

## VII. LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> In calce un modello di "ordinanza di rigetto" – Allegato B - nel quale sono elencate le varie ipotesi che danno luogo a tale declaratoria

<sup>6</sup> In calce un modello di "ordinanza di sospensione del procedimento" – Allegato C - nel quale sono elencate le varie ipotesi che danno luogo a tale declaratoria

Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. e se, in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, valutata anche la circostanza che il domicilio dell'imputato, indicato nel programma, sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa, **emetterà ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova**, che va comunicata all'U.E.P.E. a cura della cancelleria con posta elettronica certificata.

Quanto alla durata della sospensione, viene in rilievo un potere esclusivo del giudice, per cui sarà il giudice, con l'ordinanza di sospensione, ad indicare il periodo di sospensione, osservando le prescrizioni ed i limiti imposti con l'art. 464-*quater* c.p.p. ed ancorando la propria decisione ai parametri di cui all'art. 133 c.p.

Va precisato che **il periodo di sospensione del procedimento per la messa alla prova non potrà essere inferiore alla durata del lavoro di pubblica utilità e delle altre prescrizioni e non coincide con il periodo (e con i giorni) nel quale dovrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità**; il lavoro di pubblica utilità, infatti, verrà svolto nel periodo di sospensione del procedimento, **secondo il calendario dei giorni e degli orari di lavoro concordato tra l'UEPE, l'Ente e l'interessato e riportato nel programma di trattamento**. E' preferibile, anche per consentire all'U.E.P.E. gli adempimenti esecutivi, che il lavoro di pubblica utilità abbia una durata inferiore al periodo di sospensione del procedimento.

Va anche aggiunto che **le modifiche della sola fascia oraria e/o dei giorni di LPU** (che non incidono sul *quantum* e sul tipo di attività svolta) potranno essere attuate di concerto tra l'UEPE, l'Ente e l'interessato, senza la **necessità** di una preventiva autorizzazione del Giudice; nelle ipotesi più significative di variazione, inoltre, potrà essere richiesto un nulla osta al Giudice precedente.

Una volta che il giudice dispone con ordinanza la sospensione **rinvierà ad una udienza fissa successiva** rispetto al termine della durata della sospensione con messa alla prova e che si ritiene di fissare in un mese. Come precisato, anche questa ordinanza va comunicata all'U.E.P.E. a cura della cancelleria con posta elettronica certificata.

## VIII. IL VERBALE DI MESSA ALLA PROVA

Entro dieci giorni dall'emissione dell'ordinanza di ammissione alla prova l'imputato/indagato dovrà presentarsi presso il competente U.E.P.E. al fine di sottoscrivere il verbale di sottoposizione alle prescrizioni, da cui decorrerà il periodo di esecuzione della prova. L'UEPE trasmetterà alla cancelleria del giudice, con posta elettronica, il verbale di messa alla prova sottoscritto dalle parti: dalla data del verbale di messa alla prova la prescrizione è sospesa. Qualora l'interessato non si presenti,

L'U.E.P.E. ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.

## **IX. TRASMISSIONE DELLE RELAZIONI PERIODICHE E DI QUELLA CONCLUSIVA**

L'U.E.P.E. provvederà ad informare il Giudice - con relazioni periodiche da redigere e trasmettere al massimo ogni tre mesi e ogni qual volta ci siano elementi di rilievo da comunicare al magistrato - sull'andamento del trattamento e ad inviare, alla scadenza del periodo di prova, la relazione conclusiva sul decorso e sull'esito della prova medesima (corredata, ove possibile, della documentazione relativa all'esecuzione del LPU, del volontariato, e di ogni elemento previsto nel programma di trattamento) da trasmettere alla cancelleria del giudice almeno dieci giorni prima dell'udienza già fissata, per la sua valutazione, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia. La relazione conclusiva sul decorso e sull'esito della prova va trasmessa dall'UEPE anche al difensore nominato a mezzo PEC, che abbia preventivamente indicato la propria PEC.

Le relazioni alla A.G. vanno trasmesse a cura dell'UEPE o mediante deposito o con mezzo tecnico idoneo, quale la posta elettronica, all'indirizzo che verrà indicato dalla cancelleria del giudice.

## **X. L'ESITO POSITIVO O NEGATIVO**

In caso di **esito positivo** della prova, il giudice dichiara estinto il reato con **sentenza**. Tale pronuncia non pregiudica tuttavia l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (art. 168-ter c.p.). La sentenza va comunicata all'UEPE a cura della cancelleria, con posta elettronica certificata

Qualora **l'esito della prova sia negativo**, il giudice, ai sensi dell'art. 464-septies, co.2 c.p.p. dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso<sup>7</sup>. L'ordinanza va comunicata all'UEPE a cura della cancelleria, con posta elettronica certificata.

## **XI. LA REVOCA**

Qualora ricorrano i presupposti per la revoca, va fissata, ai fini della loro valutazione, udienza ex art.464-octies c.p.p., e di essa va dato avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima; il corso della messa alla prova – con annessi obblighi e

---

<sup>7</sup> In calce un modello di "ordinanza per esito negativo" – *Allegato E* - nel quale sono elencati gli elementi in base ai quali si arriva a tale declaratoria.



prescrizioni – prosegue nel frattempo invariato e senza interruzioni sino a quando l'ordinanza di revoca divenga definitiva.

Nell'udienza all'uopo fissata, il Giudice decide sulla revoca:

- in caso di **mancata revoca**, il procedimento penale rimane sospeso per il prosieguo della messa alla prova, rimanendo fermo il già disposto rinvio all'udienza successiva allo scadere dei termini di sospensione, già fissata per la valutazione dell'esito della prova;
- in caso di **revoca**<sup>8</sup>, il Giudice fissa una nuova udienza, a distanza di almeno due mesi, ai fini della verifica dell'intervenuta definitività o meno della revoca medesima; in questa nuova udienza: a) in caso di intervenuta definitività della revoca, revoca la fissazione dell'udienza di verifica dell'esito della prova e procede immediatamente alle attività processuali ordinariamente riservate alla "prima" udienza; b) in caso di interposto ricorso per Cassazione ex art.464-*octies* co.3 c.p.p., rinvia ad un'ulteriore udienza in attesa della pronuncia sull'impugnazione, valutando i tempi del caso concreto, anche sulla base di produzione di atti e documenti a cura delle parti: in tale ulteriore udienza, in caso di intervenuto annullamento della revoca da parte della Corte di Cassazione, si procederà come nell'ipotesi di originaria mancata revoca, mentre, in caso di intervenuto rigetto o dichiarata inammissibilità del ricorso, si prenderà atto dell'intervenuta definitività della revoca, procedendosi di conseguenza come da punto a).


L'ordinanza di revoca, divenuta definitiva, va comunicata all'U.E.P.E, con PEC

**Il presente Protocollo avrà un'iniziale applicazione sperimentale per il periodo di un anno dalla sua sottoscrizione, prevedendo il monitoraggio da parte dell'Osservatorio Penale con cadenza almeno trimestrale. Alla scadenza del periodo sopra previsto, il Protocollo, se non espressamente revocato o modificato entro i successivi tre mesi, si intenderà prorogato.**

Napoli, 10 dicembre 2018

Il Direttore dell'UEPE

Dott.ssa Maria Bove




Il Presidente della Camera Penale di Napoli

Avv. Ermanno Carnevale




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Avv. Maurizio Bianco




<sup>8</sup> In calce un modello di "ordinanza di revoca" – *Allegato F* - nel quale sono elencati gli elementi in base ai quali si arriva a tale declaratoria.

Il Procuratore della Repubblica di Napoli

Dott. Giovanni Mellillo  


Il Presidente del Tribunale di Napoli

Dott. Ettore Ferrara  


### **1 Allegati**

Si allegano di seguito i prototipi dei provvedimenti adottabili dal giudice, ed in separati file i medesimi prototipi, ma in formato word, così da poter essere agevolmente utilizzati e modificati



**TRIBUNALE DI NAPOLI**

Il \_\_\_\_\_ in relazione alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata alla presente udienza nell'interesse di \_\_\_\_\_ imputato nel procedimento in epigrafe indicato; rilevato che:

- difettano i requisiti formali previsti dall'art. 464 *bis* c.p.p. in quanto
  - la richiesta non è stata proposta dalla parte personalmente ma dal difensore non munito di procura speciale;
  - la richiesta è stata proposta dall'imputato per iscritto ma con sottoscrizione non autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 co. 3 c.p.p.;
- si versa fuori dai casi previsti dall'art. 168 *bis* c.p. in quanto
  - il reato in relazione al quale si chiede la sospensione del procedimento non rientra tra quelli individuati al co. 1 dell'art. 168 *bis* c.p.;
  - la sospensione del procedimento con messa alla prova è stata già concessa una volta;
  - l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi rispettivamente degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.p.
- la richiesta è stata proposta oltre i termini di decadenza stabiliti dall'art. 464 *bis* c.p.p., essendo già state formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p.<sup>9</sup>/essendo già stato dichiarato aperto il dibattimento<sup>10</sup>/ non essendo stati rispettati i termini e le forme stabiliti dall'art. 458 co. 1 c.p.p.<sup>11</sup>/non essendo stata proposta con atto di opposizione<sup>12</sup>;
- alla richiesta non è allegato il programma di trattamento elaborato dall'U.E.P.E. /l'attestato rilasciato dall'U.E.P.E. di presentazione della domanda di elaborazione del programma di trattamento;
- la richiesta presentata in giudizio è già stata rigettata due volte;

DICHIARA

Inammissibile la richiesta proposta e dispone procedersi oltre, mandando alla cancelleria per la comunicazione a mezzo PEC all'U.E.P.E di .....

IL GIUDICE

<sup>9</sup> Termine di decadenza nei procedimenti per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare.

<sup>10</sup> Termine di decadenza nel procedimento di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

<sup>11</sup> Preclusione di fase nel giudizio immediato.

<sup>12</sup> Termine di decadenza nel procedimento per decreto penale.



## TRIBUNALE DI NAPOLI

Il \_\_\_\_\_ in relazione alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata alla presente udienza nell'interesse di \_\_\_\_\_ imputato nel procedimento in epigrafe indicato; rilevato che:

- Sussistono i requisiti formali previsti dall'art. 464 *bis* c.p.p.
- si versa nei casi previsti dall'art. 168 *bis* c.p. in quanto
- la richiesta è stata proposta nei termini di decadenza stabiliti dall'art. 464 *bis* c.p.p.,
- alla richiesta è allegato il programma di trattamento elaborato dall'U.E.P.E. //l'attestato rilasciato dall'U.E.P.E. di presentazione della domanda di elaborazione del programma di trattamento;
- la richiesta presentata in giudizio non è già stata rigettata;

### DICHIARA

ammissibile la richiesta proposta e rinvia l'udienza al \_\_\_\_\_<sup>13</sup> mandando all'U.E.P.E. per l'elaborazione, d'intesa con l'interessato, del programma di trattamento;

### RITENUTO

di dover valutare la volontarietà della richiesta, dispone ai sensi dell'art. 464 *quater* co. 2 c.p.p. la comparizione dell'imputato per l'udienza sopraindicata<sup>14</sup>; di dover acquisire, a norma dell'art. 464 *bis* co 5 c.p.p., dalla polizia giudiziaria di \_\_\_\_\_, dai servizi sociali \_\_\_\_\_ e dagli altri enti pubblici \_\_\_\_\_ le informazioni necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato, che andranno depositate agli atti almeno cinque giorni prima dell'udienza sopraindicata, così da essere messe a disposizione delle parti<sup>15</sup>,

### INVITA

<sup>13</sup> L'udienza va fissata a non meno di quattro e non più di otto mesi, compatibilmente con il ruolo ed il carico di udienza.

<sup>14</sup> La comparizione dell'imputato - non imposta dal legislatore come presupposto per la decisione sulla messa alla prova - è stata disposta da questa A.G. in quanto ritenuta necessaria per verificare la volontarietà della richiesta.

<sup>15</sup> Le indicate acquisizioni - che costituiscono attività meramente eventuali, non previste dal legislatore come presupposti per la decisione sulla messa alla prova - sono state disposte da questa A.G. in quanto, nel caso in esame, ritenute necessarie.

l'interessato a recarsi personalmente e nel più breve tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di 15 giorni, presso l'U.E.P.E. di.....per effettuare il primo colloquio e quindi per elaborare d'intesa con l'ente il programma di trattamento

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione a mezzo PEC all'U.E.P.E. di..... della presente ordinanza, nonché per gli altri adempimenti sopraindicati e per il contestuale avviso di fissazione dell'udienza sopraindicata alla persona offesa.

Napoli, \_\_\_\_\_

IL GIUDICE



**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**Il Tribunale** in relazione alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata nell'interesse di \_\_\_\_\_ imputato nel procedimento in epigrafe indicato e proposta dalla parte oralmente/per iscritto con sottoscrizione autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 co. 3 c.p.p./ dal difensore munito di procura speciale;

sentite alla presente udienza le parti nonché la persona offesa;

rilevato che:

- Il P.M. ha espresso il proprio dissenso<sup>16</sup>;
- sussistono i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;
- il programma di trattamento elaborato dall'U.E.P.E. con il consenso dell'imputato e d'intesa con l'ente \_\_\_\_\_ non appare idoneo, in base ai parametri di cui all'articolo 133 c.p., in quanto \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., non si ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere \_\_\_\_\_ ulteriori \_\_\_\_\_ reati \_\_\_\_\_ in quanto \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- non sono assicurate le esigenze di tutela della persona offesa, atteso che \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- l'imputato non ha prestato il consenso alla integrazione/modifica del programma di trattamento decisa da questa A.G.
- E' già stata emessa ordinanza di sospensione con messa alla prova nell'ambito di altro procedimento penale
- l'imputato non ha prestato collaborazione alla realizzazione dell'inchiesta socio-familiare ed alla proposta di programma di trattamento, come emerge da \_\_\_\_\_ e ciò denota che \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

P.Q.M.

<sup>16</sup> Ipotesi, questa, prevista solo nel caso di richiesta di sospensione avanzata nel corso delle indagini preliminari.

rigetta la richiesta proposta e dispone procedersi oltre.

La presente ordinanza viene comunicata, a cura della cancelleria, all'UEPE di..... mezzo PEC

Il GIUDICE



## TRIBUNALE DI NAPOLI

**Il Tribunale** in relazione alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata nell'interesse di \_\_\_\_\_ imputato nel procedimento in epigrafe indicato e proposta dalla parte oralmente/per iscritto con sottoscrizione autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 co. 3 c.p.p./ dal difensore munito di procura speciale;

sentite alla presente udienza le parti nonché la persona offesa;

letto il consenso espresso dal p.m. e la imputazione da questi formulata<sup>17</sup>;

rilevato che non sussistono profili di inammissibilità, essendo stati soddisfatti i requisiti formali e sostanziali di cui agli artt. 168 *bis* c.p. e 464 *bis* c.p.p. e non essendovi preclusioni di fase;

letta l'imputazione e rilevato in particolare che il reato di cui all'art. \_\_\_\_\_ contestato al capo \_\_\_\_\_ consente, a norma dell'art. 168 *bis* c.p. l'applicazione della messa alla prova;

avuta contezza della volontarietà della richiesta avanzata dall'imputato, di cui è stata disposta la comparizione ai sensi dell'art. 464 *quater* co. 2 c.p.p.<sup>18</sup>;

ritenuto che nel caso in esame non ricorrono i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.;

letto il programma di trattamento elaborato dall'U.E.P.E. e rilevato che lo stesso, in ossequio a quanto disposto dall'art. 464 *bis* c.p.p. contempla una serie di attività, prescrizioni e condotte, che rispondono alle caratteristiche proprie della messa alla prova e che si sostanziano in:

- a) modalità di reinserimento sociale, che coinvolgono l'imputato e la sua famiglia, apparendo ciò necessario ed essendo di fatto possibile;
- b) prescrizioni comportamentali (anche inerenti la dimora, la libertà di movimento, il divieto di frequentare determinati locali) e gli altri impegni specifici (tra cui le condotte riparatorie, restitutorie o risarcitorie, il volontariato), nonché prescrizioni attinenti il lavoro di pubblica utilità;
- c) condotte di mediazione con la persona offesa, essendo esse possibili;

considerato che il programma di trattamento è stato elaborato dall'U.E.P.E. su consenso dell'imputato e con l'adesione dell'ente o del soggetto incaricato, a suo tempo indicato dall'imputato stesso o a questi da parte dell'U.E.P.E.;

tenuto conto, quanto al lavoro di pubblica utilità, che la suddetta prestazione non retribuita in favore della collettività da effettuarsi presso \_\_\_\_\_ tiene

<sup>17</sup> Questa ipotesi è prevista solo nel caso di richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari.

<sup>18</sup> La comparizione dell'imputato - non imposta dal legislatore come presupposto per la decisione sulla messa alla prova - è stata disposta da questa A.G. in quanto ritenuta necessaria per verificare la volontarietà della richiesta.



conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato e che le modalità di svolgimento dello stesso, come contemplato nel programma di trattamento elaborato, non pregiudicano le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute;

preso atto che la durata del l.p.u. è superiore al minimo (dieci giorni) previsto dalla legge (che, per converso, non contempla un termine massimo) e che il termine indicato nel programma di trattamento per il l.p.u. appare appropriato ed adeguato al caso in esame, non essendo per altro superato il tetto massimo giornaliero di otto ore;

rilevato che nel caso di specie si è ritenuto necessario acquisire, a norma dell'art. 464 *bis* co 5 c.p.p., dalla polizia giudiziaria, dai servizi sociali e dagli altri enti pubblici le informazioni necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato, già portate a conoscenza delle parti<sup>19</sup>, e ritenuto di non dover integrare o modificare il programma di trattamento/di dover integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato, nei termini di seguito precisati:

---

---

---

---

---

---

---

---

Tanto premesso, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p.p., reputato idoneo il programma di trattamento presentato e ritenuto che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, valutata inoltre la circostanza che il domicilio dell'imputato, indicato nel programma, è tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa

### PQM

Letti gli artt. 168 *bis* e segg c.p., nonché 464 *bis* e segg c.p.p.,

- Dispone per la durata di \_\_\_\_\_<sup>20</sup> la sospensione nei confronti dell'imputato \_\_\_\_\_ del presente procedimento con messa alla prova, da eseguirsi secondo le modalità e con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nel programma di trattamento elaborato dall'U.E.P.E. con il consenso dell'imputato, a cui in questa sede si rinvia e che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante.
- Precisa che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso *ex lege*;
- Fissa il termine di \_\_\_\_\_ decorrente dalla data del verbale di messa alla prova entro il quale devono essere adempiuti dall'imputato le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposte nel programma di

<sup>19</sup> Le indicate acquisizioni – che costituiscono attività meramente eventuali, non previste dal legislatore come presupposti per la decisione sulla messa alla prova - sono state disposte da questa A.G. in quanto, nel caso in esame, ritenute necessarie.

<sup>20</sup> A norma dell'art. 464 *quater* co. 5 c.p.p. il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; superiore ad un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

trattamento elaborato dall'U.E.P.E., precisandosi che, a norma dell'art. 464 *quinquies* co. 1 c.p.p. tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi.

- Preso atto del consenso della persona offesa e stante la richiesta avanzata dall'imputato, si autorizza il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno in numero di \_\_\_\_\_ ratei mensili da euro \_\_\_\_\_ ognuno.
- Dispone che la presente ordinanza venga trasmessa a mezzo PEC all'U.E.P.E. di ..... che ha elaborato il programma di trattamento, per la presa in carico dell'imputato, precisando che, ai sensi dell'art. 464 *quater* co. 6 c.p.p., dalla data del verbale di messa alla prova decorre il suindicato termine di sospensione del procedimento nonché quello per l'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie.
- Dispone che l'interessato si presenti all'UEPE entro in termine di 10 giorni dalla pronuncia della presente ordinanza presso l'U.E.P.E. di.....;
- Dispone che l'U.E.P.E., ai sensi dell'art. 141 *ter* disp att c.p.p., provveda ad informare questa A.G. - con relazioni periodiche da redigere e trasmettere al massimo ogni tre mesi - sull'andamento del trattamento e ad inviare, alla scadenza del periodo di prova, la relazione conclusiva sul decorso e sull'esito della prova medesima, corredata di documentazione da trasmettere alla cancelleria di questa A.G. almeno dieci giorni prima dell'udienza sottoindicata, per la sua valutazione, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.
- Fissa per la valutazione della relazione conclusiva che sarà trasmessa dall'U.E.P.E. l'udienza del \_\_\_\_\_<sup>21</sup> riservando in questa sede l'indicazione di altra udienza, alla prima antecedente, qualora se ne rendesse necessaria la celebrazione, anche sulla base delle informazioni nelle more inviate dall'U.E.P.E.

Si dà atto che la presente ordinanza, allegata al verbale, è stata letta in udienza e che pertanto i presenti ne sono stati resi edotti.

Manda alla Cancelleria per l'avviso alle parti e alla persona offesa oggi assenti di fissazione dell'udienza sopraindicata per la valutazione della relazione conclusiva, per la trasmissione con PEC all'U.E.P.E. di....., nonché per gli adempimenti di propria competenza in ordine alla iscrizione per estratto della presente ordinanza nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett *i-bis* del D.P.R. 14.11.2001 nr. 313, come modificato dall'art. 6 della legge 28.04.2014 nr. 67.

### IL GIUDICE

---

<sup>21</sup> L'udienza va opportunamente fissata dopo la scadenza del periodo di prova e quindi decorso il periodo di sospensione del procedimento

4 *Allegato E (ordinanza dichiarativa dell'esito negativo della prova)*

nr- \_\_\_\_\_ Reg. gen

(da allegare al verbale di udienza)



**TRIBUNALE DI NAPOLI**

Il Tribunale in relazione all'ordinanza emessa da questa A.G. il \_\_\_\_\_ con cui è stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di \_\_\_\_\_ imputato nel procedimento in epigrafe indicato; letta la relazione conclusiva dell'U.E.P.E. di ..... che ha preso in carico l'imputato, redatta il \_\_\_\_\_ e pervenuta alla Cancelleria di questa A.G. il \_\_\_\_\_;

a scioglimento della riserva assunta alla presente udienza, già fissata per la valutazione della relazione conclusiva e di cui le parti hanno ricevuto regolare avviso; rilevato che nella relazione conclusiva si dà atto che:

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tenuto quindi conto del comportamento dell'imputato e del mancato rispetto da parte sua delle prescrizioni impostegli e ritenuto che quanto esposto nella relazione conclusiva redatta dall'U.E.P.E. di ..... dà contezza dell'esito negativo della prova

P.Q.M.

Letto l'art. 464 *septies* e segg c.p.p., dichiara l'esito negativo della messa alla prova concessa all'imputato \_\_\_\_\_ e dispone che il procedimento sospeso con ordinanza emessa da questa A.G. il \_\_\_\_\_ riprenda il suo corso.

Comunica all'imputato che l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova non potrà più essere riproposta.

Si dà atto che la presente ordinanza è stata letta alle parti presenti e che essa viene allegata al verbale di udienza

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza e per la comunicazione all'UEPE di..... mezzo PEC

IL GIUDICE



## TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Tribunale in relazione all'ordinanza emessa da questa A.G. il \_\_\_\_\_ con cui è stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di \_\_\_\_\_ imputato nel procedimento in epigrafe indicato; a scioglimento della riserva assunta alla presente udienza, fissata ai sensi dell'art. 464-*octies* c.p.p., previo avviso della stessa alle parti e alla persona offesa<sup>22</sup>;

rilevato che:

- L'imputato ha gravemente o reiteratamente trasgredito al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte/si è rifiutato di prestare il lavoro di pubblica utilità, come risulta dalla relazione trasmessa dall'U.E.P.E./da \_\_\_\_\_ /in cui emerge che l'imputato \_\_\_\_\_
- L'imputato ha commesso, durante il periodo di prova, un nuovo delitto non colposo ovvero un reato della stessa indole rispetto a quello per cui procede, e nello specifico \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ come risulta da \_\_\_\_\_

P.Q.M.

Letti gli artt. 168 *quater* c.p.p., 464 *octies* e 464 *novies* c.p.p., revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova disposta il \_\_\_\_\_ nei confronti dell'imputato \_\_\_\_\_ e fissa una nuova udienza per il \_\_\_\_\_, ai fini della verifica dell'intervenuta definitività o meno della revoca medesima;

Comunica che il procedimento penale sopraindicato riprenderà il suo corso dal momento in cui era stato sospeso e che l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti cesseranno quanto la presente ordinanza di revoca diverrà definitiva.

Comunica all'imputato che l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova non potrà più essere riproposta.

Si dà atto che la presente ordinanza è stata letta alle parti presenti e che essa viene allegata al verbale di udienza fissata ai sensi dell'art. 127 c.p.p..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza e per la comunicazione all'UEPE di..... mezzo PEC

IL GIUDICE

<sup>22</sup> Ai sensi dell'art. 464-*octies*, co. 2 c.p.p. l'avviso dell'udienza va dato alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima